

Traduzione non ufficiale

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente

(testo con attinenza all'Area Economica Europea -EEA)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Lo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze dei cittadini, è fondamentale per la competitività e la coesione sociale della Comunità. A tal fine, si dovrebbe promuovere e migliorare, a livello nazionale e comunitario, la partecipazione all'apprendimento permanente e l'uso delle qualifiche/qualificazioni?
- (2) Le Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 hanno stabilito che una maggior trasparenza delle qualifiche doveva essere una delle principali componenti necessarie per adeguare i sistemi di istruzione e formazione europei alle esigenze della società della conoscenza. Inoltre il Consiglio europeo di Barcellona nel 2002 ha chiesto sia una più stretta cooperazione con il settore universitario sia una maggiore trasparenza e metodi di riconoscimento nel campo dell'istruzione e formazione professionale.
- (3) La risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente⁵ invitava la Commissione, insieme al Consiglio e agli Stati membri, a sviluppare un quadro per il riconoscimento delle qualifiche sia per l'istruzione che per la formazione,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C 163 del 9.7.2002, pag. 1.

fondato sugli esiti del processo di Bologna e promuovendo iniziative analoghe nel campo della formazione professionale.

- (4) Il Rapporto congiunto del Consiglio e della Commissione sull'implementazione del programma di lavoro *Istruzione e Formazione 2010*, adottato nel 2004 e 2006, hanno sottolineato la necessità di sviluppare un Quadro europeo delle Qualifiche (*European Qualifications Framework -EQF*).
- (5) Nell'ambito del processo di Copenaghen, le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, in seno al Consiglio del 15 novembre 2004 sulle future priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, hanno dato priorità allo sviluppo di un Quadro Europeo delle Qualifiche aperto e flessibile, fondato sulla trasparenza e sulla fiducia reciproca, quale riferimento comune sia per l'istruzione che per la formazione.
- (6) I Consigli europei di Bruxelles del marzo 2005 e del marzo 2006 hanno sottolineato l'importanza di approvare un Quadro Europeo delle Qualifiche.
- (7) La presente raccomandazione tiene conto della Decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)⁶, e della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente⁷.
- (8) La presente raccomandazione è compatibile con il Quadro per l'Area Europea dell'Istruzione Superiore e con i descrittori dei cicli,, approvati dai Ministri per l'istruzione superiore, riuniti a Bergen nel maggio 2005.
- (9) La presente raccomandazione non si applica alle situazioni, di cui alla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali⁸, che conferisce diritti e doveri sia alla competente autorità nazionale sia al migrante. Il riferimento ai livelli del Quadro europeo delle qualifiche non dovrebbe influire sull'accesso al mercato del lavoro, se le qualifiche professionali sono state riconosciute conformemente alla Direttiva 2005/36/CE.
- (10) L'obiettivo delle presenti raccomandazioni è di istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale e superiore che per l'istruzione e la formazione professionale. Ciò aumenterà la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche del cittadino nei vari Stati membri.. L'EQF dovrebbe consentire inoltre alle organizzazioni settoriali internazionali di mettere in relazione i propri sistemi di qualifica con un punto di riferimento comune, facilitando così la collocazione di queste qualifiche nei sistemi nazionali delle qualifiche.. Le presenti raccomandazioni contribuiscono quindi al conseguimento degli obiettivi più ampi di promuovere l'apprendimento permanente e di aumentare la mobilità dei lavoratori e dei discenti.

⁶ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

⁷ COM(2005) 548 def.

⁸ GU L 255 del 30.09.2005, pag. 22.

- (11) La presente raccomandazione è conforme al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del trattato, considerato che l'obiettivo è sostenere e completare l'azione degli Stati membri facilitando un'ulteriore cooperazione tra essi per aumentare la trasparenza e promuovere la mobilità e l'apprendimento permanente. La presente raccomandazione è conforme al principio di proporzionalità, di cui al suddetto articolo, perché non sostituisce né definisce qualifiche e/o quadri delle qualifiche nazionali. Il Quadro europeo delle Qualifiche non descrive titoli specifici o competenze della persona e una particolare qualifica va posta all'appropriato livello del Quadro europeo delle Qualifiche tramite il sistema nazionale delle qualifiche di competenza.

RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI:

1. di usare l'EQF come uno strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei diversi sistemi delle qualifiche in una prospettiva di apprendimento permanente;
2. di rapportare il sistema nazionale delle qualifiche all'EQF entro il 2009, segnatamente collegare in modo trasparente i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli di cui all'allegato I e sviluppare un quadro nazionale delle qualifiche, ove possibile, secondo la legislazione e le procedure nazionali;
3. di garantire che, entro il 2011, tutte le nuove qualifiche e i documenti dell'*Europass* rilasciati dalle autorità competenti contengano un chiaro riferimento all'appropriato livello del Quadro europeo delle qualifiche;
4. di usare un approccio basato sugli esiti dell'apprendimento nel definire e descrivere le qualifiche, e di promuovere la validazione dell'apprendimento non formale e informale, in base ai principi europei comuni, concordati nelle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004;
5. di designare un centro nazionale che sostenga e coordini i rapporti tra il quadro nazionale delle qualifiche e il Quadro europeo delle qualifiche;

Il centro dovrebbe svolgere le seguenti funzioni:

- a) collegare i livelli delle qualifiche nazionali a quelli del Quadro europeo delle qualifiche descritti nell'allegato I;
- b) promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità per l'istruzione e la formazione definiti nell'allegato II nel collegare il Quadro nazionale delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche ;
- c) assicurare che il metodo usato per collegare i livelli delle qualifiche nazionali al Quadro europeo delle qualifiche sia trasparente e che le decisioni che ne derivano vengano pubblicate;
- d) orientare gli attori del processo sulle modalità necessarie per rapportare le qualifiche nazionali, al Quadro europeo delle qualifiche attraverso il sistema nazionale delle qualifiche ;
- e) assicurare ,in base alla legislazione e alle prassi nazionali, la partecipazione di tutti gli attori del processo a livello nazionale, comprese, le istituzioni dell'istruzione superiore e dell'istruzione e formazione professionale, le parti sociali, i settori e gli esperti sulla comparazione e l'uso delle qualifiche a livello europeo;

6. Ai fini della raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni:
- (a) “qualifica” indica il risultato formale di un processo di valutazione e validazione, che viene rilasciato quando l’ente competente stabilisce che una persona ha conseguito gli esiti dell’ apprendimento in base a standard predefiniti;
 - (b) “Sistema nazionale delle qualifiche” indica il complesso di attività di uno Stato membro con cui esso riconosce l’apprendimento e gli altri meccanismi che mettono in relazione l’istruzione e la formazione al mercato del lavoro e alla società civile. Ciò comprende lo sviluppo e l’implementazione di accordi e processi istituzionali riguardanti la garanzia della qualità, la valutazione e il rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale delle qualifiche può essere composto di vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale delle qualifiche;
 - (c) “quadro nazionale delle qualifiche” indica uno strumento di classificazione delle qualifiche secondo una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici. Esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l’accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile;
 - (d) “settore” indica il raggruppamento di attività professionali in base alla loro funzione economica, prodotto, servizio o tecnologia principale;
 - (e) “Organizzazione settoriale internazionale” indica un’associazione di organizzazioni nazionali, tra cui ad esempio gli enti dei datori di lavoro e professionali, che rappresentano gli interessi dei settori nazionali;
 - (f) “Esiti dell’apprendimento” indicano la dichiarazione di ciò che un discente conosce, capisce e può fare al termine di un processo d’apprendimento e sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;
 - (g) “Conoscenze” indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro. Nel Quadro europeo delle Qualifiche (*European Qualifications Framework - EQF*), le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;
 - (h) “Abilità” indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare *know-how* per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel Quadro europeo delle Qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti);
 - (i) “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale., Nel Quadro europeo delle Qualifiche le “competenze” sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

APPROVANO L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI:

1. Sostenere gli Stati membri nello svolgimento dei compiti di cui sopra e le organizzazioni settoriali internazionali nell'uso dei livelli e dei principi di riferimento del Quadro europeo delle Qualifiche come precisato in questa raccomandazione, soprattutto con iniziative di cooperazione e sperimentazione e sviluppando materiale di supporto e di orientamento;
2. Istituire un gruppo consultivo europeo del Quadro europeo delle Qualifiche (che rappresenti i centri nazionali, le parti sociali europee ed altri attori del processo, come di competenza) al fine di monitorare coordinare e garantire la qualità e la coerenza complessiva del processo di riferimento dei sistemi delle qualifiche al Quadro europeo delle Qualifiche
3. Verificare i provvedimenti presi in risposta alle presenti raccomandazioni e riferire , 5 anni dopo la sua adozione, al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita e sulle implicazioni future, compreso l'eventuale riesame delle presenti raccomandazioni.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO I

Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle Qualifiche

| | | | |
|--|---|--|---|
| Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano gli esiti dell'apprendimento relativi alle qualifiche a tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche. | | | |
| | Conoscenze | Abilità | Competenze |
| | <i>Nell'EQF, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.</i> | <i>Nell'EQF, le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili)</i> | <i>Nell'EQF, le "competenze" sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.</i> |
| Livello 1 Gli esiti dell'apprendimento relativi al livello 1 sono | conoscenze generale di base | abilità di base necessarie a svolgere mansioni /compiti semplici | lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato |
| Livello 2 Gli esiti dell'apprendimento relativi al livello 2 sono | Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio | Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici. | Lavoro o studio sotto la supervisione con una certo grado di autonomia |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Livello 3</p> <p>Gli esiti dell'apprendimento relativi al livello 3 sono</p> | <p>Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio.</p> | <p>Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni</p> | <p>Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio;</p> <p>adeguare il proprio comportamento alle circostanze.nella soluzione dei problemi,</p> |
| <p>Livello 4</p> <p>Gli esiti dell'apprendimento relativi al livello 4 sono</p> | <p>Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio</p> | <p>Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio</p> | <p>Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti;</p> <p>Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio</p> |
| <p>Livello 5*</p> <p>Gli esiti dell'apprendimento relativi al livello 5 sono</p> | <p>Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza</p> | <p>Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti</p> | <p>Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili;</p> <p>esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Livello 6**</p> <p>Gli esiti dell'apprendimento relativi al livello 6 sono</p> | <p>Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongano una comprensione critica di teorie e principi</p> | <p>Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio</p> | <p>Gestire attività o progetti, tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili;</p> <p>assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi.</p> |
| <p>Livello 7***</p> <p>Gli esiti dell'apprendimento relativi al livello 7 sono</p> | <p>Conoscenze altamente specializzata, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originario;</p> <p>consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza all'interfaccia tra ambiti diversi</p> | <p>Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi</p> | <p>Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici;</p> <p>assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi</p> |
| <p>Livello 8****</p> <p>Gli esiti dell'apprendimento relativi al livello 8 sono</p> | <p>Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia tra settori diversi</p> | <p>Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti</p> | <p>Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca.</p> |

Compatibilità con il Quadro delle qualifiche dell' Area Europea dell'Istruzione Superiore

Il Quadro delle qualifiche dell' Area Europea dell'Istruzione Superiore fornisce descrittori per cicli. Ogni descrittore di ciclo dà una definizione generica di aspettative tipiche di esiti e capacità legati alle qualifiche che rappresentano la fine di tale ciclo.

* Il descrittore per il ciclo breve dell'istruzione superiore (all'interno o collegato al primo ciclo), sviluppato dall'Iniziativa congiunta per la qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde agli esiti dell'apprendimento al livello 5 dell'EQF.

** Il descrittore per il primo ciclo nel Quadro delle qualifiche dell' Area Europea dell'Istruzione Superiore corrisponde agli esiti dell'apprendimento al livello 6 dell'EQF.

*** Il descrittore per il secondo ciclo nel Quadro delle qualifiche dell' Area Europea dell'Istruzione Superiore corrisponde agli esiti dell'apprendimento al livello 7 dell'EQF.

**** Il descrittore per il terzo ciclo nel Quadro delle qualifiche dell' Area Europea dell'Istruzione Superiore corrisponde agli esiti dell'apprendimento al livello 8 dell'EQF.

ALLEGATO II

Principi di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione

Il livello di qualità necessaria a garantire l'affidabilità e il miglioramento dell'istruzione e della formazione va elaborato conformemente ai seguenti principi:

- politiche e procedure a garanzia della qualità devono coprire tutti i livelli dei sistemi di istruzione e di formazione;
- la garanzia della qualità deve essere parte integrante della gestione interna delle istituzioni di istruzione e di formazione;
- la garanzia della qualità comprenderà attività regolari di valutazione delle istituzioni o dei programmi da parte di enti o di agenzie di controllo esterne;
- gli enti o le agenzie di controllo esterne che effettuano valutazioni a garanzia della qualità andranno esaminate regolarmente;
- la garanzia della qualità riguarderà anche gli elementi del contesto, gli input, la dimensione dei processi e degli output, evidenziando gli output e gli esiti dell'apprendimento;
- i sistemi di garanzia della qualità comprenderanno i seguenti elementi:
 - obiettivi e norme chiari e misurabili;
 - orientamenti di attuazione, come il coinvolgimento delle parti interessate;
 - risorse adeguate;
 - metodi di valutazione coerenti, che associno auto-valutazione e revisione esterna;
 - sistemi e procedure per la rilevazione del “feedback” , per introdurre miglioramenti;
 - risultati delle valutazioni ampiamente accessibili.
- Le iniziative internazionali, nazionali e regionali a garanzia della qualità vanno coordinate per mantenere il profilo, la coerenza, le sinergie e l'analisi dell'intero sistema.
- La garanzia della qualità sarà frutto di un processo di cooperazione attraverso tutti i livelli e i sistemi di istruzione e formazione con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, negli Stati membri e nell'intera Comunità.
- Orientamenti a garanzia della qualità a livello comunitario potranno fornire dei punti di riferimento per le valutazioni e le attività di apprendimento fra pari.